

D.P. n.

198/scr. 4-S.G.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

II PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la L. n. 6972 del 17.7.1890 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D. n.99 del 5.2.1891 nonché successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n. 636 del 30.8.1975 recante norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie;

VISTA la L.r. 9.5.1986, n. 22, relativa al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia ed in particolare l'articolo 34;

VISTO l'art. 60 della L.r. n. 10/1999;

VISTO il Decreto Presidenziale del 18.01.2013, n. 6, relativo al regolamento di attuazione del titolo II della l.r. 16 dicembre 2008 n. 19, riguardante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 4.11.2015 pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 13.11.2015, di preposizione dell'On.le Gianluca Antonello Micciché all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana, Adunanza Generale del 22.09.2015, depositata il 24.11.2015, concernente una richiesta di parere sull'applicazione dell'art. 34 della L.R. 22/86;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sez. Autonomie n. 4 del 19.01.2016, depositata il 04.02.2016, con la quale, sulla questione interpretativa dell'art.34 della legge regionale siciliana n. 22/86, la Corte ha pronunciato i seguenti principi di diritto: *“ Nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta, tuttavia, il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite. Ove una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall'art 97 Costituzione dell'obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell'ente soppresso. Pertanto non possono essere ammessi nei ruoli dell'ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso ”;*

VISTO il Decreto n. 01 del 08.01.2015 con il quale il Sig. Giovanni Di Noto è stato nominato commissario straordinario dell'Ipab “Istituto Assistenziale S. Giuseppe e S. Giovanni Battista di Rodi” di Piazza Armerina (EN) con il compito di assicurare la gestione dell'Ente nelle more della procedura di fusione dello stesso con altre Ipab presenti sul territorio, o nell'impossibilità della fusione, nelle more della procedura di estinzione ai sensi dell'art. 34 della L.R. 22/86;

VISTA la delibera n. 04 del 24.02.2015, con la quale il commissario straordinario ha descritto una situazione economico-finanziaria grave ed irreversibile e, rilevata l'impossibilità di fusione con altre Il.PP.A.B., ha avviato la procedura di estinzione ai sensi dell'art. 34 della L.r. 22/86;

VISTA la nota prot n. 10853 del 06.05.2015 con la quale il Comune di Piazza Armerina ha trasmesso la deliberazione n. 26 del 05.05.2015, con cui il Consiglio comunale ha espresso parere non favorevole, chiedendo ulteriori soluzioni finalizzate al risanamento dell'Ipab “Istituto Assistenziale S. Giuseppe e S. Giovanni Battista di Rodi”, senza alcun onere a carico del Comune di Piazza Armerina;

VISTA la delibera n. 28 del 20.07.2015, con la quale il commissario straordinario ha attivato le procedure di mobilità del personale di ruolo dell'Ipab suddetta ai sensi dell'art 42 L.r. n. 22/1986;

VISTO il Decreto n. 2054 del 08.09.2015, con il quale il Sig. Giovanni Di Noto è stato confermato commissario straordinario dell'Ipab suddetta con il compito di proseguire le procedure di mobilità del personale e di estinzione dell'Ente ai sensi dell'art. 34 della L.R. 22/86;

VISTO il decreto di annullamento del Bilancio di previsione 2014 dell'IPAB “Istituto Assistenziale S. Giuseppe e S. Giovanni Battista di Rodi” di Piazza Armerina (EN) , n. 2246 del 22.10.2014 ed il decreto di annullamento del conto consuntivo 2013 n. 2509 del 11.11.2014;

RILEVATO che il Commissario dell'Ente, sig Giovanni Di Noto, ha dichiarato che " *le criticita' economiche dell'Ente dovute a situazioni debitorie con fornitori e principalmente con dipendenti per il mancato versamento degli emolumenti dovuti agli stessi hanno causato un notevole disavanzo*", e che " *con i propri mezzi l'Ipab non puo' piu' assicurare l'assistenza agli anziani ospiti ed adulti inabili assistiti*" ;

RILEVATO che l'Ente risulta inattivo e non sono perseguibili le finalita' previste nello Statuto ed inoltre che la condizione economico-finanziaria sopra descritta non consente la fusione con altre II.PP.A.B. del territorio;

RITENUTO che le condizioni poste dal Comune di Piazza Armerina non sono realizzabili ed in presenza di espressa previsione legislativa dell'art 34 della L.R. 22/86 non possono costituire impedimento alla definizione del procedimento, anche in relazione all'interpretazione dello stesso art. 34 fornita dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie, con la citata deliberazione n. 4 del 19.01.2016;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'estinzione dell'IPAB in argomento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della L.r. 09.5.1986, n. 22;

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

DECRETA

ART.1) Per le motivazioni di cui in premessa, l' IPAB "Istituto Assistenziale S. Giuseppe e S. Giovanni Battista di Rodi" di Piazza Armerina (EN) è estinta, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della L.r. n. 22/1986.

ART.2) Il patrimonio dell' IPAB suddetta è devoluto al Comune di Piazza Armerina (EN) ai sensi dell'art. 34 della L.r. 22/86, come interpretato dall'art. 60 della L.r. n. 10/1999, con assunzione da parte dello stesso Comune di ogni rapporto attivo e passivo; il Comune assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.

ART.3) Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 18 MAGGIO 2016

Il Funzionario Direttivo
Dott.ssa Benedetta Russo

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Gabriella Garifo

Il Dirigente Generale
Dott.ssa Maria Antonietta Bullara

L'ASSESSORE
On.le Gianluca Antonello Micciché

